

A construction worker in the foreground is wearing a white hard hat with 'GAMCO' written on it, an orange high-visibility safety suit with reflective silver stripes, and orange work gloves. He is leaning over a concrete slab, using a yellow bucket to pour concrete. In the background, another worker in similar gear is visible. The scene is a construction site with rebar and other materials on the ground.

Regolamento DPI

Regolamento (UE) 2016/425



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE L 81/51 del 31.03.2016)

Edizione: 2.0

Data: Marzo 2019

ISBN: 978-88-98550-93-7

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

Indice

Realizzazione	2
Disclaimer	3
Changelog	4
Regolamento DPI Regolamento (UE) 2016/425	5
Premessa	8
Capo I Disposizioni generali	14
Articolo 1 Oggetto	14
Articolo 2 Ambito di applicazione	15
Articolo 3 Definizioni	16
Articolo 4 Messa a disposizione sul mercato	17
Articolo 5 Requisiti essenziali di salute e di sicurezza	18
Articolo 6 Disposizioni concernenti l'uso dei DPI	19
Articolo 7 Libera circolazione	20
Capo II Obblighi degli operatori economici	21
Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti	21
Articolo 9 Mandatari	22
Articolo 10 Obblighi degli importatori	23
Articolo 11 Obblighi dei distributori	24
Articolo 12 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	25
Articolo 13 Identificazione degli operatori economici	26
Capo III Conformità del DPI	27
Articolo 14 Presunzione di conformità del DPI	27
Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE	28
Articolo 16 Principi generali della marcatura CE	29
Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	30
Capo IV Valutazione della conformità	31
Articolo 18 Categorie di rischio dei DPI	31
Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità	32
Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformità	33
Articolo 20 Notifica	33
Articolo 21 Autorità di notifica	34
Articolo 22 Requisiti relativi alle autorità di notifica	35
Articolo 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica	36
Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati	37
Articolo 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati	39
Articolo 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	40
Articolo 27 Domanda di notifica	41
Articolo 28 Procedura di notifica	42
Articolo 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	43
Articolo 30 Modifiche delle notifiche	44
Articolo 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati	45
Articolo 32 Obblighi operativi degli organismi notificati	46
Articolo 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	47
Articolo 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	48
Articolo 35 Scambio di esperienze	49

Articolo 36 Coordinamento degli organismi notificati	50
Capo VI Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione	51
Articolo 37 Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione	51
Articolo 38 Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi	52
Articolo 39 Procedura di salvaguardia dell'Unione	53
Articolo 40 DPI conformi che presentano un rischio	54
Articolo 41 Non conformità formale	55
Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione	56
Articolo 42 Delega di potere	56
Articolo 43 Esercizio della delega	57
Articolo 44 Procedura di comitato	58
Capo VIII Disposizioni transitorie e finali	59
Articolo 45 Sanzioni	59
Articolo 46 Abrogazione	60
Articolo 47 Disposizioni transitorie	61
Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione	62
Allegati	63
Allegato I Categorie di rischio dei DPI	64
Allegato II Requisiti essenziali di salute e di sicurezza	65
Allegato III Documentazione tecnica per i DPI	75
Allegato IV Controllo interno della produzione	76
Allegato V Esame UE del tipo	77
Allegato VI Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione	80
Allegato VII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	81
Allegato VIII Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	83
Allegato IX Dichiarazione di conformità UE n. ... (1)	86
Allegato X Tavola di concordanza	87
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 Decreto DPI	88
Premessa	90
Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni)	90
Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI)	90
Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza)	90
Art. 4. (Categorie di DPI)	90
Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità)	90
Art. 6 (Organismi notificati)	90
Art. 7 (Validità degli attestati di certificazione CE)	91
Art. 8. (Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria)	91
Art. 9. (Controllo del prodotto finito)	91
Art. 10. (Controllo del sistema di qualità)	91
Art. 11. (Dichiarazione di conformità CE)	91
Art. 12 (Marcatura CE)	91
Art. 12 -bis (Disposizioni per la documentazione tecnica)	91
Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI)	91
Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali)	92
Art. 14 -bis (Disposizioni di adeguamento)	93
Art. 15 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di	93

valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato)

Allegato I

93

Allegato II

93

Allegato III

93

Allegato IV

93

Allegato V

94

Allegato VI

94

Changelog

Ed 2.0 Marzo 2019

- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

Ed 1.0 Febbraio 2018



Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE L 81/51 del 31.03.2016)

[Premessa](#)

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Messa a disposizione sul mercato](#)

[Articolo 5 Requisiti essenziali di salute e di sicurezza](#)

[Articolo 6 Disposizioni concernenti l'uso dei DPI](#)

[Articolo 7 Libera circolazione](#)

[Capo II Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 9 Mandatari](#)

[Articolo 10 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 11 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 12 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 13 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo III Conformità del DPI](#)

[Articolo 14 Presunzione di conformità del DPI](#)

[Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE](#)

[Articolo 16 Principi generali della marcatura CE](#)

[Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE](#)

[Capo IV Valutazione della conformità](#)

[Articolo 18 Categorie di rischio dei DPI](#)

[Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità](#)

[Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformità](#)

[Articolo 20 Notifica](#)

[Articolo 21 Autorità di notifica](#)

[Articolo 22 Requisiti relativi alle autorità di notifica](#)

[Articolo 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica](#)

[Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati](#)

[Articolo 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati](#)

[Articolo 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)

[Articolo 27 Domanda di notifica](#)

[Articolo 28 Procedura di notifica](#)

[Articolo 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)

[Articolo 30 Modifiche delle notifiche](#)

[Articolo 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)

[Articolo 32 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)

[Articolo 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati](#)

[Articolo 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)

[Articolo 35 Scambio di esperienze](#)

[Articolo 36 Coordinamento degli organismi notificati](#)

[Capo VI Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 37 Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione](#)

[Articolo 38 Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi](#)

[Articolo 39 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 40 DPI conformi che presentano un rischio](#)

[Articolo 41 Non conformità formale](#)

[Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione](#)

[Articolo 42 Delega di potere](#)

[Articolo 43 Esercizio della delega](#)

[Articolo 44 Procedura di comitato](#)

[Capo VIII Disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 45 Sanzioni](#)

[Articolo 46 Abrogazione](#)

[Articolo 47 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione](#)



Allegati

[Allegato I Categorie di rischio dei DPI](#)

[Allegato II Requisiti essenziali di salute e di sicurezza](#)

[Allegato III Documentazione tecnica per i DPI](#)

[Allegato IV Controllo interno della produzione](#)

[Allegato V Esame UE del tipo](#)

[Allegato VI Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione](#)

[Allegato VII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali](#)

[Allegato VIII Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione](#)

[Allegato IX Dichiarazione di conformità UE](#)

[Allegato X Tavola di concordanza](#)



Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 Consolidato 2019

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Decreto DPI

Consolidato 2019

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio.

(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 tiene conto delle seguenti modifiche/integrazioni/abrogazioni intervenute da Gennaio 1193 a Marzo 2019:

- 18/01/1993 Avviso di rettifica (in G.U. 18/01/1993, n.13)
- 30/01/1997 Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 30/01/1997, n.24)
- 12/03/2019 Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019)

[Premessa](#)

[Art. 1 \(Campo di applicazione e definizioni\)](#)

[Art. 2 \(Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI\)](#)

[Art. 3 \(Requisiti essenziali di sicurezza\)](#)

[Art. 4. \(Categorie di DPI\) \(articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17\)](#)

[Art. 5 \(Procedura di valutazione della conformità\)](#)

[Art. 6 \(Organismi notificati\)](#)

[Art. 7 \(Validità degli attestati di certificazione CE\)](#)

[Art. 8. \(Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 9. \(Controllo del prodotto finito\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 10. \(Controllo del sistema di qualità\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 11. \(Dichiarazione di conformità CE\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 12 \(Marcatura CE\)](#)

[Art. 12 -bis \(Disposizioni per la documentazione tecnica\)](#)

[Art. 13 \(Vigilanza del mercato sui DPI\)](#)

[Art. 14 \(Sanzioni e disposizioni penali\)](#)

[Art. 14 -bis \(Disposizioni di adeguamento\)](#)

[Art. 15 \(Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato\)](#)

[Allegato I](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato II](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato III](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato IV](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato V](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato VI](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)